

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1614

(Urgenza)

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
(CASSIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GAVA)

Proroga della validità delle norme transitorie di cui all'articolo 3  
della legge 20 ottobre 1951, n. 1175

*Presentato alla Presidenza il 12 maggio 1955*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il giorno 4 dicembre 1954, è scaduta l'efficacia delle norme transitorie di cui all'articolo 3 della legge 20 ottobre 1951, n. 1175, con cui fu stabilita per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge:

al primo comma, la riduzione da anni 15 ad 8 del periodo minimo di permanenza nel grado X del quadro esecutivo del ruolo del personale di gruppo C dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, necessario per conseguire l'avanzamento al grado IX (primo ufficiale) del quadro stesso,

al secondo e al terzo comma: la promovibilità al grado suaccennato del personale di grado X, gruppo C, anche se sfornito del titolo di studio richiesto dall'articolo 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288 (licenza di scuola media inferiore).

E da ricordare che il provvedimento di cui trattasi era stato consigliato dalla anormale situazione del ruolo. Di fronte, infatti, ad un rilevante numero di posti resisi vacanti nel grado IX C, esisteva un esiguo numero di appartenenti al grado X in possesso della prescritta o prossima anzianità di grado di anni 15.

Solo quindi attraverso un provvedimento che avesse abbreviato il periodo di anzianità di grado X si sarebbe reso possibile coprire con tempestività i numerosi posti vacanti nel grado IX (primo ufficiale). Tale abbreviazione venne pertanto disposta con la citata legge del 1951, e ciò per rispondere tanto all'interesse dell'Amministrazione che a quello del numeroso personale anziano preso in considerazione. In particolare, l'Amministrazione veniva a conseguire il doppio scopo di poter disporre, anche dopo l'esodo normale ed eccezionale per collocamenti a riposo, di personale in possesso, non solo della capacità ma del grado e del conseguente prestigio necessari alle funzioni da rivestire, e di poter operare la relativa selezione in un campo abbastanza vasto di dipendenti.

I fatti diedero piena conferma di tale previsione.

Senonché, già nell'approssimarsi della scadenza delle citate norme transitorie, l'Amministrazione dové constatare che la situazione del ruolo del proprio personale, non che normalizzarsi, sarebbe tornata quasi subito ad essere precaria.

Infatti, a causa dei vari ulteriori collocamenti a riposo intervenuti ed in corso, si è

riprodotta la vecchia situazione di grave carenza nel sopraccitato grado IX (primo ufficiale), per l'impossibilità di rimpiazzare, nel grado stesso, il personale anziano che ne costituiva la gran parte, e che è cessato o sta cessando con ritmo sempre crescente.

Per contro, la stessa natura tecnico-economica dei servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni crea particolari esigenze gerarchiche che impongono, nell'interesse dei servizi, una rapida copertura delle vacanze nei gradi più elevati.

Tenuto ciò presente, si è manifestata la necessità di ripristinare l'efficacia delle norme

transitorie ricordate, limitatamente alla durata di un anno, ossia fino al 4 dicembre 1955, in modo da giungere all'incirca alla saldatura fra le norme stesse e quelle che saranno emanate in attuazione della legge delega per gli statali 20 dicembre 1954, n. 1181.

Quest'ultima infatti prevede, all'articolo 9, una delega speciale per la revisione entro un anno dello stato giuridico ed il riordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Il provvedimento non comporta nuovi oneri di spesa.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Le norme transitorie contenute nell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1954, n. 1175, riguardanti le promozioni dal grado X al grado IX del ruolo del personale di gruppo C, quadro esecutivo di ufficio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono ripristinate fino al 4 dicembre 1955.